



EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA P.L. 116 DEL 21 FEBBRAIO 2019

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 relativo al servizio di assistenza domiciliare)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 11/2016 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 9, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'esperienza maturata come caregiver ai fini dell'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.”.

Relazione illustrativa:

L'emendamento in oggetto intende fare in modo che l'attività di *caregiver* (la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé: cfr. art. 26, comma 8, l.r. 10 agosto 2016, n. 11) possa essere valutata ai fini dell'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure simili. Ciò per evitare che il sobbarcarsi della responsabilità di cura possa emarginare lavorativamente e socialmente la persona che volontariamente presta assistenza in qualità di *caregiver*.

Cons. Eleonora Mattia (PD – prima firmataria)